



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Federica Izzo, all'esito della camera di consiglio, alla pubblica udienza del 21.1.2019, assenti le parti alle ore 16:30 pronuncia, mediante lettura delle motivazioni, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 14186/2018 del R.G. avente ad oggetto: invalidità civile – giudizio di opposizione ATP

T R A

INPS, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Luca Cuzzupoli giusta procura in atti,

Opponente

C O N T R O

LINDORO UMBERTO, rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Pasquale Buonpane presso il cui studio elett.nte domicilia

Opposto

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato il 22.10.2018 l'INPS, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo di dichiarare l'insussistenza del diritto del ricorrente alla prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa, in quanto titolare di assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 con decorrenza dall'Agosto del 2015 e in quanto lavoratore dipendente della IMAP Export Spa. A sostegno dell'opposizione produceva documentazione

L'opponente si è costituendo contestando l'ammissibilità della valutazione del requisito



economico da parte del giudice, trattandosi di requisito da verificare in via amministrativa, e ribadendo il diritto alla prestazione riconosciuta dal Ctu nella fase di ATPO.

All'udienza odierna la causa è stata per la prima volta trattata davanti a questo giudice, al quale la causa è stata scardinata da altro giudice in data 29.10.2018, giusta decreto di scardinamento 104/2018, e, discussa la causa dai procuratori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive difese, all'esito della camera di consiglio è pronunciata la seguente sentenza con lettura delle motivazioni.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, è ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla valutazione da parte del giudice di tutti i requisiti necessari ai fini della prestazione richiesta.

La necessità di preliminarmente verificare da parte del giudice dell'ATP della sussistenza dei presupposti, la cui carenza renderebbe inutile l'accertamento sanitario, sorge dalla circostanza che in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. prima di dare ingresso alla Ctu è necessario verificare, tra gli altri, anche presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.

E ciò in quanto *“Non sono ritenute proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza...”* (Cass. 8533/2015).

Deve quindi affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario, ed, inoltre, il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare.

Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che



non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato (così, da ultimo, Cass. 22721/2016).

La mancanza degli stessi preclude, infatti, lo stesso accertamento sanitario, essendo inutile procedere nello stesso, quando la mancanza di questi requisiti o presupposti costituirà motivo ostativo alla liquidazione della prestazione, anche in caso di esito favorevole al giudizio di accertamento sanitario.

Ciò posto in termini generali, si osserva che nel caso in esame l'Inps, che invero aveva già nella comparsa di costituzione nel giudizio R.G. 14166/2017 GL Acquaviva Coppola eccepito l'insussistenza del requisito economico per superamento del limite di reddito e perché il ricorrente risultava lavoratore dipendente, ha in questa fase prodotto dichiarazioni reddituali, modelli unilav ed estratto conto, da cui risulta inequivocabilmente l'insussistenza del requisito socioeconomico in capo al Lindoro.

Dalla predetta documentazione risulta, difatti, che il Lindoro ha dichiarato per l'anno 2017 redditi da lavoro dipendente pari *ad* € 16.834,29 e redditi da pensione pari *ad* € 2.251,47. Dall'estratto contributivo aggiornato emerge, poi, che per il 2017 ha dichiarato retribuzioni imponibili pari a € 35.937,17 e per il 2018 fino ad agosto 2018 pari ad € 23.260,41.

Ebbene, a fronte di ciò parte opposta non ha contestato la produzione né il superamento del limite reddituale o lo svolgimento del lavoro subordinato ma ha, come già accennato, unicamente contestato la valutabilità da parte del giudice di tali requisiti ed ha affermato la sussistenza del diritto in ragione del requisito sanitario riconosciuto dal CTU nominato dal precedente giudice in ATP.

Considerato quanto risulta documentalmente provato dall'Inps, e vista peraltro l'assenza di ogni prova contraria sul punto (nonché di ogni contestazione specifica) da parte della difesa del Lindoro, l'opposizione deve essere accolta, e, per l'effetto, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di quest'ultimo alla prestazione richiesta, atteso che già al momento della domanda amministrativa (22.12.2016) sussistevano le dette condizioni e che, pertanto, difettava l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte del ricorrente.

L'opposizione va quindi accolta con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto del Lindoro per difetto dei requisiti socioeconomici.

Letta la dichiarazione delle spese ex art 152 sottoscritta dalla parte, le spese di entrambe le fasi sono irripetibili.

Le spese di consulenza tecnica di ufficio di cui alla precedente fase sono liquidate con separato decreto e si pongono a carico dell'INPS.



P.Q.M.

Il tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 14166/2017 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- 2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dei requisiti per la prestazione pretesa in capo a Lindoro Umberto;
- 3) spese irripetibili;
- 4) spese di ctu come da separato decreto.

Aversa, 21.1.2019.

Il giudice del lavoro

dott.ssa Federica Izzo

